



Nuovi requisiti per gli esponenti di banche e intermediari vigilati

IL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2020, N. 169, ENTRATO IN VIGORE LO SCORSO 30 DICEMBRE RAPPRESENTA L'ULTIMO PASSO DI UN ARTICOLATO PERCORSO LEGISLATIVO INIZIATO ANNI PRIMA, CON L'AVVIO DELLA CONSULTAZIONE DEL 2017.



Requisiti di Onorabilità e Correttezza

Con riferimento al requisito di onorabilità di tutti gli esponenti (amministratori e sindaci) e personale rilevante delle banche di maggiori dimensione o complessità operativa, l'art. 3 del Decreto MEF 169/2020 prevede un'elencazione articolata di singole fattispecie che modificano e integrano quelle previste dalla normativa previgente del D.M 161/98, e implicano la perdita del requisito di onorabilità. E' infatti previsto che non possono essere ricoperti incarichi da coloro che:

- a. si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b. sono stati condannati con sentenza definitiva:
 1. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria o assicurativa;
 2. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c. sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), e successive modificazioni ed integrazioni;
- d. all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

E' altresì previsto che non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

- a. dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- b. dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

La norma prevede infine che con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza dei requisiti di onorabilità è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Particolare rilievo assume la disciplina dei **criteri di correttezza** contenuta nell'art. 4 del Decreto MEF 169/2020. La normativa prevede che la correttezza degli esponenti (amministratori e sindaci) e del personale rilevante delle banche di maggiori dimensione o complessità operativa debba essere esaminata sulla base:

- delle precedenti condotte professionali;
- delle precedenti condotte personali.

La correttezza non riguarda solo la sfera professionale, ma anche quella personale alla luce delle possibili implicazioni che problematiche di tipo personale possano avere sulla **reputation dell'ente**. Anche l'art. 4 del Decreto MEF 169/2020 contiene una lunga elencazione di fattispecie da considerare ai fini della valutazione della correttezza. Tra le situazioni che possono incidere sulla reputazione, onestà ed integrità dell'esponente aziendale in queste sede se ne segnalano sei:

1. la prima fattispecie riguarda le "condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa ..." e a reati diversi, come previsto all'art. 4, comma 2, lett. a) e b) del Decreto MEF 169/2020;

2. la seconda concerne le “sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile” di cui all’art. 4, comma 2, lett. c) del Decreto MEF 169/2020. si introduce un collegamento tra la responsabilità civile dell’esponente per danni conseguenti al suo operato in ambito bancario, finanziario ed assicurativo, nonché per responsabilità amministrativo-contabile, e idoneità a ricoprire nuovi o correnti incarichi nello stesso ambito di riferimento;
3. rilevano altresì le fattispecie connesse a sanzioni amministrative irrogate all’esponente (art. 4, comma 2, lett. d) o alle entity in cui il soggetto ricopre incarichi (art. 4, comma 2, lett. f) in violazione della normativa di vigilanza. L’applicazione di una sanzione amministrativa alla persona fisica, ulteriore e distinta rispetto alla sanzione amministrativa applicabile all’entity, pur a fronte della medesima condotta lesiva, è finalizzata ad evitare fenomeni di deresponsabilizzazione degli esponenti aziendali e del personale rilevante;
4. la quarta casistica comprende:
 - ◊ provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione (art. 4, comma 2, lett. e),
 - ◊ lo svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione o altre procedure simili (art. 4, comma 2, lett. g),
 - ◊ la sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo (art. 4, comma 2, lett. h);
 - ◊ la valutazione negativa da parte di un’autorità amministrativa in merito all’idoneità dell’esponente nell’ambito di procedimenti di autorizzazione (art. 4, comma 2, lett. i)
5. la quinta casistica è contenuta nell’art. 4, comma 2, lett. l) del Decreto MEF 169/2020 che prevede la necessità di considerare ai fini della valutazione della correttezza dell’esponente le “indagini ed i procedimenti penali in corso”: il nuovo quadro normativo anticipa la rilevanza alla fase in cui si è venuti a conoscenza dell’esistenza di indagini;
6. la sesta casistica, introdotta nell’art. 4, comma 2, lett. m) del Decreto MEF 169/2020, attiene alle “informazioni negative sull’esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell’articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all’esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico”. Vengono quindi considerate potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione sulla reputazione, onestà ed integrità dell’esponente aziendale anche situazioni di incertezza finanziaria rilevata dalla Centrale dei Rischi gestita da Banca d’Italia.

Qualora ricorra una o più delle situazioni elencate nell’art. 4 del Decreto MEF 169/2020, **la correttezza dell’esponente aziendale non è compromessa a priori**, tuttavia occorre che il CdA avvii un’indagine per gli amministratori e il Collegio Sindacale per i sindaci al fine di accertare, pur in presenza di ambiti potenzialmente “censurabili”, la presenza delle condizioni per il rispetto dei principi di sana e prudente gestione, nonché per la salvaguardia dell’immagine e della reputation della banca e della fiducia del pubblico. L’organo competente potrà eventualmente prendere atto che “al momento” l’esponente rispetta il criterio di correttezza, riservandosi di emettere una valutazione finale all’esito di ulteriori e successive analisi anche in ragione agli sviluppi successivi.

La valutazione dell’organo, da svolgersi in occasione della nomina e successivamente se si verificano eventi pregiudizievoli connessi alle fattispecie previste all’art. 4 del Decreto MEF 169/2020, richiede la **totale collaborazione dell’esponente** coinvolto, a cui è richiesto di fornire le informazioni necessarie. Acquisite tali informazioni, nonché ogni “altra informazione rilevante disponibile”, entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell’evento potenzialmente pregiudizievole sopravvenuto, l’organo competente, in caso di esito negativo della propria valutazione, deve pronunciare la decadenza dell’esponente quando ne accerta il difetto di idoneità.

Per necessità di verifica a posteriori da parte di soggetti interni o esterni all’entity **occorre che il processo di analisi e la valutazione dell’organo competente siano opportunamente documentati**, motivati e oggetto di puntuale ed analitica verbalizzazione.



Criteri di Professionalità e Competenza

Il Decreto MEF 169/2020 prevede all'art. 7 **requisiti di professionalità per gli amministratori proporzionati in base al ruolo**. Pertanto:

- un soggetto con tre anni di esercizio di attività in ambito bancario, finanziario e assicurativo maturato con attività professionali, universitarie o funzioni direttive presso una pubblica amministrazione potrà (unicamente) ricoprire incarichi non esecutivi;
- lo stesso soggetto, dopo tre anni di attività svolta nel ruolo di amministratore non esecutivo, maturerà i requisiti di professionalità per svolgere anche incarichi esecutivi;
- per assumere il ruolo di Presidente del consiglio di amministrazione, soggetto non esecutivo, è richiesto lo svolgimento di almeno cinque anni di attività professionali, universitarie o funzioni direttive presso una pubblica amministrazione o di attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore bancario, finanziario, assicurativo o presso società quotate o aventi dimensioni o complessità almeno assimilabili a quelle della banca;
- per assumere il ruolo di Amministratore Delegato, Direttore Generale o funzioni equivalenti occorre aver maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni con attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore bancario, finanziario, assicurativo o presso società quotate o aventi dimensioni o complessità almeno assimilabili a quelle della banca.

Per i Sindaci è previsto che:

- almeno un sindaco (nel caso di collegio composto da 3 componenti) o almeno due sindaci (nel caso di collegio composto da 5 componenti), nonché almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisore legale dei conti per un periodo almeno pari ad un triennio;
- per gli ulteriori componenti è richiesto che abbiano svolto attività per almeno tre anni, anche non consecutivi, come revisore legale o altre attività professionali, universitarie o funzioni direttive presso una pubblica amministrazione;
- il Presidente del collegio sindacale deve avere un'esperienza professionale almeno pari a cinque anni.



Requisito di Indipendenza

I requisiti di indipendenza di alcuni consiglieri sono fissati nell'art. 13 del Decreto MEF 169/2020. Possiedono i requisiti di indipendenza (ma ciò non implica necessariamente che assumano tale ruolo) i consiglieri non esecutivi che non ricadono nelle fattispecie previste nelle lettere da a) ad i) dell'art. 13, comma 1, del Decreto MEF 169/2020.

Inoltre è previsto che **non può essere qualificato come indipendente il consigliere che ha ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici incarichi di componente dell'organo amministrativo o di direzione presso la Banca o l'Intermediario**.

Ove si ricada in una o più fattispecie elencate nelle lettere a), b), c), h) e i) dell'art. 13, comma 1, del Decreto MEF 169/2020, l'esponente interessato ha l'obbligo di dare immediata disclosure al Consiglio di Amministrazione dell'entity, fornendo eventuali giustificazioni e motivazioni sul fatto che pur ricadendo in tali fattispecie non

viene l'indipendenza di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione in conseguenza di tale informativa, avvia un'attività di analisi dei presidi e delle misure adottate dalla Banca e/o dall'esponente aziendale interessato al fine di evitare il rischio che possa essere compromessa l'indipendenza di giudizio dell'esponente: ove tali misure non risultassero adeguate a mitigare efficacemente tali rischi, il Consiglio di Amministrazione deve adottare ulteriori misure e/o adeguare i compiti e il ruolo dell'esponente interessato fino a dichiarare nei casi più rilevanti la decadenza dello stesso esponente.



Disponibilità di tempo – Limiti al cumulo degli incarichi

L'efficace svolgimento del ruolo di amministratore o sindaco non può prescindere dalla disponibilità di tempo da dedicare alla mansione. Da questo punto di vista, l'art. 16 del Decreto MEF 169/2020 prevede che:

- all'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, l'esponente deve comunicare al Consiglio di Amministrazione gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono (comma 1);
- la banca deve stimare e comunicare all'esponente il tempo necessario allo svolgimento dell'incarico che varia ovviamente in funzione della dimensione, complessità e rischiosità dell'entity oltre che del tipo di mansione da ricoprire (comma 2): l'esponente deve quindi compiere una autovalutazione preventiva circa la disponibilità di tempo da dedicare al corretto svolgimento dei propri compiti. Gli esiti di tale autovalutazione dovranno essere formalizzati in una comunicazione circa la possibilità di dedicare il tempo necessario al corretto svolgimento delle mansioni richieste;
- sulla base delle informazioni di cui al comma 1, l'organo competente valuta se il tempo che ciascun esponente può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico richiesto in funzione di diversi aspetti, tra cui il numero di incarichi ricoperti dall'esponente in altre entity, la dimensione, complessità e rischiosità dell'entity presso cui l'esponente detiene un incarico, il numero di riunioni previste per l'organo competente.

Di rilievo infine la disciplina sui limiti al **cumulo degli incarichi** degli esponenti delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, prevista dall'art. 17 del Decreto MEF 169/2020 in base al quale ciascun esponente di banche di maggiori dimensioni o complessità operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali (compresa quella superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:

- a. n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;
- b. n. 4 incarichi non esecutivi.

E' previsto che il Consiglio di Amministrazione pronunci la decadenza nel caso in cui accerti il superamento del limite al cumulo degli incarichi e l'esponente interessato non rinunci all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile.